



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni comunali **2012**



Presentazione e ammissione delle candidature

In allegato:

- A** prospetto per la formazione delle candidature nei singoli comuni
- B** disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità
- C** elenco dei documenti necessari per la presentazione delle candidature
- D** modelli degli atti e dei documenti necessari per la formazione e la presentazione delle candidature

A cura del Servizio elettorale
della Direzione centrale funzione pubblica,
autonomie locali e coordinamento delle riforme

Stampa: Centro stampa regionale
Servizio provveditorato e servizi generali

Sommario

Premessa	5
La presentazione delle candidature nelle elezioni comunali	
Formazione delle candidature	6
Elettorato passivo	6
Incidibilità e ineleggibilità	6
Altre cause ostative alla candidatura – Divieto di terzo mandato	6
Incompatibilità	7
Formazione delle candidature	7
Dichiarazione di presentazione delle candidature	8
Contenuto della dichiarazione di presentazione delle candidature	
Contrassegno della lista	9
Candidato alla carica di sindaco e candidati alla carica di consigliere comunale	9
Delegati di lista	9
Sottoscrittori	10
Documenti allegati alla dichiarazione di presentazione delle candidature	
Certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune	11
Dichiarazioni di accettazione della candidatura	11
Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.....	12
Dichiarazione di collegamento resa dai delegati di lista	12
Contrassegno della lista	13
Autorizzazione all'utilizzo del contrassegno	13
Programma amministrativo e bilancio preventivo di spesa	14
Ulteriori documenti per i candidati cittadini dell'Unione europea	14
Autenticazioni	
Soggetti competenti	15
Contenuto dell'autenticazione	15
Modalità	16
Deposito delle candidature	
Soggetti competenti	17
Termini per il deposito	17
Compiti della segreteria del comune	17
L'esame e l'ammissione delle candidature	
Organo competente e termini	18
Commissione elettorale circondariale	18
Termini	18
Operazioni della Commissione elettorale circondariale	
Controllo della data e dell'ora di presentazione	19
Controllo della dichiarazione di presentazione	19
Controllo delle firme dei sottoscrittori e dei certificati elettorali	19
Esame della lista e dei singoli candidati	20
Esame dei contrassegni	22
Decisioni finali e operazioni di sorteggio	
Riunioni della Commissione elettorale circondariale	23
Operazioni di sorteggio	23
Adempimenti finali	23

Impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste e di candidati	25
Le novità introdotte dal codice del processo amministrativo	25
Note	26
Allegato A	
Prospetto per la formazione delle candidature nei singoli comuni	28
Allegato B	
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.....	30
Legge regionale 10 maggio 1999, n. 13	
Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.....	37
Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21	
Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali.....	38
Allegato C	
Elenco dei documenti per la presentazione delle candidature.....	39
Elenco dei documenti per il turno di ballottaggio nel caso di ulteriori collegamenti.....	40
Allegato D	
Modelli	41

Premessa

Le presenti istruzioni illustrano le fasi del procedimento elettorale concernenti la presentazione delle candidature e l'esame delle stesse da parte delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali.

La materia è disciplinata dalle leggi regionali 9 marzo 1995, n. 14, e 15 marzo 2001, n. 9. Per tutto quanto non previsto dalla disciplina regionale continuano a trovare applicazione le disposizioni statali, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modifiche ed integrazioni, la legge 25 marzo 1993, n. 81 (solo gli articoli richiamati con rinvio statico dalla normativa regionale), il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 ed il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Va ricordato anche che nelle elezioni comunali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia è ammesso all'elettorato attivo e passivo.

Le note con i riferimenti normativi sono riportate alla fine del testo. Per comodità di lettura, sono indicati gli estremi delle disposizioni vigenti senza citare anche le varie norme di modifica.

Allo scopo di facilitare il compito dei presentatori delle liste, alla presente pubblicazione sono allegati:

- i prospetti con l'indicazione, per ogni comune interessato alle elezioni, del numero dei consiglieri da eleggere, del numero minimo e massimo dei candidati da inserire nelle liste e degli elettori che devono sottoscrivere le liste;
- le disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità;
- l'elenco dei documenti necessari per la presentazione delle candidature;
- i modelli degli atti e dei documenti necessari per la formazione e la presentazione delle candidature.

I modelli sono scaricabili dal sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it> nella sezione "Elezioni – Elezioni amministrative 2012 – Presentazione e ammissione delle candidature".

La presentazione delle candidature nelle elezioni comunali

Formazione delle candidature

Elettorato passivo

Sono eleggibili alla carica di sindaco e di consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che hanno compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.¹

Ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, anche i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia possono candidarsi alla carica di consigliere comunale (non a quella di sindaco).

Gli Stati membri dell'Unione Europea, oltre all'Italia, sono:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

Incandidabilità e ineleggibilità

Non possono candidarsi alla carica di sindaco e di consigliere comunale coloro che hanno riportato condanne definitive o che hanno patteggiato la pena per determinati tipi di reato². L'eventuale elezione di coloro che si trovano in una di tali condizioni di incandidabilità è nulla.

La legge prevede poi una serie di cause di ineleggibilità nei confronti di particolari categorie di soggetti che, in ragione dell'ufficio o dell'incarico ricoperto, possono trovarsi in condizione di vantaggio nella competizione elettorale.³ Le cause di ineleggibilità possono essere rimosse nei termini e con le modalità previste dalle citate disposizioni.

Altre cause ostative alla candidatura – Divieto di terzo mandato

Devono, inoltre, essere tenute presenti le seguenti cause ostative alla candidatura:⁴

- nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di un comune;
- nessuno può accettare la candidatura a consigliere comunale in più di una lista nello stesso comune, né in più di due comuni qualora le elezioni si svolgano nello stesso giorno;
- chi già ricopre la carica di consigliere in un comune non può candidarsi alla medesima carica in altri comuni;
- chi ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati consecutivi, o tre mandati consecutivi nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica allo scadere del secondo o del terzo mandato. È consentito un terzo o un quarto mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.⁵

Incompatibilità

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di altro comune. ⁶ Nel caso in cui il medesimo soggetto si sia candidato contemporaneamente alla carica di consigliere in due comuni e sia stato eletto in entrambi, dovrà optare scegliendo in quale dei due enti esercitare il mandato. ⁷

La legge prevede inoltre una serie di cause di incompatibilità con le cariche di sindaco e consigliere comunale, che si fondano sulla necessità di evitare che l'eletto possa trovarsi in conflitto di interessi con l'ente locale. ⁸ Queste cause non rilevano al momento della presentazione delle candidature e non invalidano l'elezione, ma impongono all'eletto di optare, entro termini perentori, tra il mandato elettivo e la carica incompatibile con il mandato.

Formazione delle candidature

Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, ⁹ e cioè:

Comuni:	NUMERO CONSIGLIERI	NUMERO CANDIDATI PER LISTA	
		MINIMO	MASSIMO
fino a 3.000 abitanti	12	8	12
da 3.001 a 10.000 abitanti	16	11	16
da 10.001 a 15.000 abitanti	20	13	20
da 15.001 a 30.000 abitanti	24	16	24
capoluogo di provincia	40	27	40

Nell'allegato **A** sono riportati i prospetti con l'indicazione, per ogni comune interessato alle elezioni, del numero dei consiglieri da eleggere e del numero minimo e massimo dei candidati da inserire nelle liste.

Dichiarazione di presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature (alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale) si effettua mediante il deposito presso la segreteria del comune della apposita dichiarazione e dei relativi allegati. ¹⁰

La dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali del comune che varia secondo il numero degli abitanti: ¹¹

Sottoscrittori nei comuni:	NUMERO SOTTOSCRITTORI PER LISTA	
	MINIMO	MASSIMO
fino a 1.000 abitanti	10	20
da 1.001 a 2.000 abitanti	25	50
da 2.001 a 5.000 abitanti	30	60
da 5.001 a 10.000 abitanti	60	120
da 10.001 a 20.000 abitanti	100	200
da 20.001 a 40.000 abitanti	175	350
da 40.001 a 100.000 abitanti	200	400
con oltre 100.000 abitanti	350	700

Nell'allegato **A** sono riportati i prospetti con l'indicazione, per ogni comune interessato alle elezioni, del numero minimo e massimo degli elettori che devono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature.

La dichiarazione di presentazione delle candidature può essere redatta utilizzando il modello di cui all'allegato n. 1 (Atto principale), predisposto per contenere al massimo 18 sottoscrizioni. Quando il numero delle sottoscrizioni da raccogliere è superiore, devono essere utilizzati anche i modelli di cui all'allegato n. 1-bis (Atto separato), nel numero necessario a contenere tutte le sottoscrizioni richieste dalla legge.

Tutti i modelli necessari per presentare le candidature sono scaricabili dal sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it> nella sezione "Elezioni – Elezioni amministrative 2011 – Presentazione e ammissione delle candidature".

I **modelli nn. 1 e 1-bis**, essendo costituiti da più fogli, **devono essere stampati in formato A3** così da formare un unico documento.

Ciò al fine di evitare che si creino i presupposti per l'esclusione della lista. Si ricorda infatti che secondo l'orientamento costante del Consiglio di Stato deve ritenersi non validamente presentata una lista le cui sottoscrizioni sono contenute in una pluralità di moduli separati e non collegati fisicamente, privi dell'indicazione dei candidati o del contrassegno della lista (Consiglio di Stato, V Sez. 10 maggio 1999, n. 535 e 6 aprile 2007, n. 1553).

Contenuto della dichiarazione di presentazione delle candidature

La dichiarazione di presentazione delle candidature deve contenere le seguenti indicazioni essenziali:

Contrassegno della lista

Il contrassegno deve essere riprodotto graficamente, sia nell'atto principale che negli atti separati, con i colori che lo contraddistinguono e nelle dimensioni sufficienti a renderlo riconoscibile.

Oltre ad essere riprodotto, il contrassegno deve essere anche descritto. La descrizione deve essere analitica (con l'indicazione anche dei colori) nell'atto principale, mentre può essere sintetica nell'atto separato e nella restante documentazione.

Candidato alla carica di sindaco e candidati alla carica di consigliere comunale

Deve essere indicato il nome, il cognome, l'eventuale soprannome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale.

Per i candidati cittadini dell'Unione europea deve essere indicato anche lo Stato di cui sono cittadini.

I candidati alla carica di consigliere comunale devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Delegati di lista

Deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei delegati della lista (uno effettivo e uno supplente).¹² I delegati di una lista non possono essere delegati di un'altra lista, anche se le liste in questione sono collegate allo stesso candidato sindaco. I delegati svolgono i seguenti compiti:

- dichiarano il collegamento della lista con il candidato alla carica di sindaco;¹³
- assistono alle operazioni di sorteggio;¹²
- propongono ricorso al TAR contro il provvedimento di esclusione della lista o di candidati;¹⁴
- designano i rappresentanti della lista presso ciascun Ufficio elettorale di sezione e, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, presso l'Ufficio centrale.¹⁵

Inoltre, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i delegati di lista possono presentare osservazioni alla Commissione elettorale circondariale in relazione alle liste contestate o modificate.¹⁶

I rappresentanti di lista tutelano gli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni di votazione e scrutinio.

Pur non facendo parte integrante degli uffici presso i quali sono stati designati, assistono alle relative operazioni e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.

I rappresentanti di lista devono essere elettori del comune (art. 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Possono essere designati per ciascun ufficio un rappresentante effettivo e uno supplente.

Un delegato può designare se stesso quale rappresentante di lista. Anche un candidato può svolgere le funzioni di rappresentante di lista e, in base alla prassi e alla giurisprudenza, anche i suoi congiunti.

La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata dai delegati in forma scritta con dichiarazione firmata e autenticata dai soggetti e nei modi indicati in "**Autenticazioni**".

La designazione **presso gli Uffici elettorali di sezione** può essere presentata (art. 35 del d.P.R. 570/1960):

- **al segretario del comune**, entro il venerdì precedente il giorno della votazione;
- **al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione**, purché prima dell'inizio della votazione.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la designazione dei rappresentanti delle liste **presso l'Ufficio centrale** va presentata alla segreteria dello stesso entro le ore 12.00 del giorno stabilito per la votazione (art. 18 della legge 122/1951).

Sottoscrittori

Di ogni sottoscrittore deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, nonché il comune di iscrizione elettorale. Gli elettori che non sanno o non sono in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco.¹⁷ La dichiarazione è allegata agli atti di presentazione delle candidature.

Non può essere sottoscritta più di una dichiarazione di presentazione delle candidature, sotto pena dell'ammenda da Euro 200 fino a Euro 1.000.¹⁸

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dai soggetti e nei modi indicati in “**Autenticazioni**”.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale per la presentazione delle candidature.¹⁹

Il candidato di una determinata lista:

- **può** sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di un'altra lista;
- **non può** invece sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della propria lista, considerata l'incompatibilità che logicamente sussiste tra la qualità di candidato e quella di presentatore della propria candidatura.

Documenti allegati alla dichiarazione di presentazione delle candidature

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature, così come tutti i documenti del procedimento elettorale, sono esenti da bollo (allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).

In considerazione del carattere di specialità che riveste la normativa elettorale, **non si applicano nella fase della presentazione delle candidature i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa** di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi Parere del Consiglio di Stato, I Sezione, 13 dicembre 2000, n. 1232). In particolare, non sono ammesse:

- l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del citato d.P.R. (non è quindi possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali);
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del citato d.P.R.;
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento effettuata ai sensi dell'art. 41, comma 2, del medesimo d.P.R.;
- la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Per gli stessi motivi, **anche le recenti disposizioni in materia di "autodichiarazioni"** [articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012)] **non possono trovare applicazione nell'ambito del procedimento elettorale relativamente alla presentazione delle candidature. Di conseguenza, l'iscrizione dei sottoscrittori e dei candidati nelle liste elettorali deve essere accertata nei modi consueti, ossia mediante apposito certificato rilasciato dal sindaco** (Circolare Ministero dell'interno n. 5/2012).

Alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere allegati i seguenti documenti:

Certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune

I certificati possono essere anche collettivi, ossia redatti in unico atto, e sono rilasciati dal sindaco nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. In caso di ritardo da parte del sindaco, il prefetto invia presso il comune un commissario per l'immediato rilascio dei certificati. ²⁰

Dichiarazioni di accettazione della candidatura

Ciascun candidato alla carica di **sindaco** deve dichiarare:

- di accettare la candidatura; ²¹
- il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale; ²²
- di non avere accettato la candidatura a sindaco in altro comune; ²³
- di non ricoprire già la carica di sindaco in altro comune; ²⁴
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000; ²¹
- di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti dalla legge. ²⁵

Se il candidato alla carica di sindaco è collegato con più liste, deve presentare una dichiarazione di accettazione per ciascuna lista con la quale è collegato.

Ciascun candidato alla carica di **consigliere** deve dichiarare:

- di accettare la candidatura; ²¹

- di non avere accettato la candidatura in altre liste dello stesso comune;²⁶
- di non ricoprire già la carica di consigliere in altro comune;²¹
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000.²¹

La dichiarazione deve essere sottoscritta e la firma è autenticata dai soggetti e nei modi indicati in **"Autenticazioni"**.

Ai fini dell'ammissione della lista non è necessario che la dichiarazione di accettazione della candidatura sia anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori (Consiglio di Stato, V Sez. 15 aprile 2004, n. 2152).

Chi, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.²⁷

Per la dichiarazione di accettazione della candidatura possono essere utilizzati i **modelli** di cui agli allegati **n. 2** (Sindaco) e **n. 3** (Consigliere).

La rinuncia alla candidatura non risulta disciplinata da alcuna norma, tuttavia in base al prevalente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, V Sezione, 1 ottobre 1998, n. 1384) si ritiene che:

- il candidato compreso in una determinata lista può rinunciare alla candidatura in quanto l'accettazione della stessa non crea vincoli giuridici dando invece luogo ad un semplice impegno fiduciario;
- tuttavia, affinché il principio della libertà alla rinuncia sia conciliabile con la tutela degli interessi pubblici connessi con lo svolgimento delle elezioni, la rinuncia produce effetti sulla composizione della lista soltanto se presentata negli stessi termini e con le stesse modalità stabiliti per la presentazione delle candidature;
- la rinuncia, quindi, deve essere presentata in forma scritta mediante dichiarazione firmata e autenticata dai soggetti e nei modi indicati in **"Autenticazioni"** e depositata entro il termine finale previsto dalla legge per la presentazione delle candidature.

È da ritenere inoltre che, scaduti i termini di presentazione delle candidature, non sia più possibile rinunciare alla candidatura. Il candidato può soltanto astenersi dal partecipare alla competizione elettorale o rinunciare all'eventuale elezione (T.A.R. Emilia Romagna - Parma, 5 novembre 1998, n. 563).

Infine, se, in conseguenza alla rinuncia di un candidato, si intende integrare la lista con l'inserimento di un nuovo nominativo, la raccolta delle sottoscrizioni deve essere rinnovata.

Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica

I certificati sono rilasciati dal sindaco nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. In caso di ritardo da parte del sindaco, il prefetto invia presso il comune un commissario per l'immediato rilascio dei certificati.²⁹

Dichiarazione di collegamento resa dai delegati di lista

La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autenticata dai soggetti e nei modi indicati in **"Autenticazioni"**.

Per la dichiarazione di collegamento dei delegati di lista può essere utilizzato il **modello** di cui all'allegato **n. 4**. La dichiarazione dei delegati deve essere convergente con quella resa dal candidato alla carica di sindaco.

Contrassegno della lista

Il contrassegno deve essere riprodotto su carta lucida o stampato in modalità CMYK nel diametro di cm. 10 e presentato in triplice esemplare, con l'indicazione della parte superiore e di quella inferiore.

Il contrassegno presentato: ²⁸

- non può essere identico o facilmente confondibile con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con il contrassegno di altra lista già presentata nella medesima consultazione;
- non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate con apposita attestazione;
- non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.

L'articolo 6-bis, comma 2-bis, della legge regionale 14/1995 prevede che i contrassegni sono riprodotti sulla scheda di votazione con il diametro di cm. 2.

Tale disposizione si riferisce al contenuto della scheda di votazione e non riguarda dunque il modello di contrassegno da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature, per il quale si richiede il formato di cm. 10, che è il più adatto alle operazioni di carattere tipografico necessarie per la predisposizione del manifesto delle candidature e delle schede di votazione.

Autorizzazione all'utilizzo del contrassegno

La lista può essere contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali. In questo caso alla dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere allegata una dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico. ²⁹ Tale dichiarazione è sottoscritta:

- dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico;
- dai presidenti o segretari regionali o provinciali, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali;
- da rappresentanti appositamente incaricati dai soggetti di cui sopra con mandato autentificato da notaio.

La firma di chi sottoscrive la dichiarazione deve essere autenticata dai soggetti e nei modi indicati in **"Autenticazioni"**.

Per la dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo del contrassegno può essere utilizzato il **modello** di cui all'allegato **n. 5**.

Si ritiene che la necessità di presentare l'autorizzazione ricorra anche per l'utilizzo di contrassegni di partiti o gruppi politici che hanno propri rappresentanti eletti nel Consiglio regionale.

Programma amministrativo e bilancio preventivo di spesa

Per quanto riguarda il programma amministrativo, dato che la legge non richiede un contenuto minimo, si ritiene ammissibile sotto il profilo formale anche un programma generico. La legge, inoltre, non prevede che il programma debba essere sottoscritto (Consiglio di Stato, V Sez., 25 maggio 1998, n. 688).

Nel caso in cui più liste siano collegate con lo stesso candidato alla carica di sindaco, deve essere presentato il medesimo programma amministrativo.

Il programma amministrativo depositato dalle liste deve essere affisso all'albo pretorio del comune.³⁰

Solo nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, deve essere presentato anche un bilancio preventivo delle spese elettorali. Il bilancio deve essere reso pubblico all'albo pretorio del comune.³¹

Ulteriori documenti per i candidati cittadini dell'Unione europea

I cittadini dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre inoltre i seguenti documenti:³²

- una dichiarazione, autenticata dai soggetti e nei modi indicati in “**Autenticazioni**”, contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- un attestato, di data non anteriore a tre mesi, tradotto in lingua italiana, rilasciato dall'Autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che il cittadino non è decaduto dal diritto di eleggibilità;
- nel caso in cui non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda d'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte è stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Autenticazioni

Soggetti competenti

Le firme dei sottoscrittori delle liste e degli altri documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere autenticate da uno dei seguenti pubblici ufficiali: ³³

- notaio;
- giudice di pace;
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;
- segretario delle procure della Repubblica;
- presidente della provincia;
- sindaco;
- assessore comunale;
- assessore provinciale;
- presidente del consiglio comunale;
- presidente del consiglio provinciale;
- presidente del consiglio circoscrizionale;
- vicepresidente del consiglio circoscrizionale;
- segretario comunale;
- segretario provinciale;
- funzionario incaricato dal sindaco;
- funzionario incaricato dal presidente della provincia;
- consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia;
- consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune;
- consigliere regionale. ³⁴

Per i candidati che si trovano all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è effettuata dall'Autorità diplomatica o consolare.

I consiglieri comunali e provinciali devono comunicare in forma scritta la propria disponibilità ad autenticare, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia. Si tratta di semplice comunicazione non soggetta ad autorizzazione.

Contenuto dell'autenticazione

L'autenticazione consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. L'autenticazione: ³⁵

- deve essere apposta di seguito alla sottoscrizione;
- deve attestare che la sottoscrizione è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante;
- deve indicare le modalità di identificazione del sottoscrittore, la data e il luogo di autenticazione, il nome, il cognome e la qualifica del pubblico ufficiale;
- deve essere sottoscritta dal pubblico ufficiale e contenere il timbro dell'ufficio dallo stesso rivestito.

L'accertamento dell'identità del sottoscrittore avviene sulla base di un documento di identità con fotografia oppure per conoscenza personale. Non sono pertanto da ritenersi validi documenti privi di fotografia quali, ad esempio, il codice fiscale o documenti attestanti il titolo alla pensione (Consiglio di Stato, V Sez., 18 giugno 2001, n. 3212).

Modalità

I pubblici ufficiali possono autenticare le sottoscrizioni:

- esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. Nel territorio di competenza, possono anche autenticare le firme di chi sottoscrive liste di candidati relative alle elezioni di altro comune. Ad esempio, gli elettori del comune A possono far autenticare la propria firma anche da un funzionario (o consigliere comunale) del comune B, purché tale operazione venga svolta nel territorio del comune B;
- anche se candidati alle elezioni e, in questo caso, anche nei confronti di un soggetto che sia candidato nella stessa lista;
- indipendentemente dal tipo di elezione.

L'amministrazione di appartenenza può autorizzare i propri dipendenti ad effettuare le autenticazioni anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Deposito delle candidature

Soggetti competenti

La dichiarazione di presentazione delle candidature, con i relativi allegati, deve essere depositata presso la segreteria del comune.³⁶ Il deposito può essere effettuato dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, da uno o più candidati o sottoscrittori, dai delegati di lista o da un altro soggetto scelto liberamente.

In ogni caso, la firma del soggetto che deposita i documenti non necessita di autenticazione (Consiglio di Stato, V Sez., 4 febbraio 1997, n. 138).

Termini per il deposito

Il deposito è effettuato dalle ore 8.00 del 34° giorno alle ore 12.00 del 33° giorno antecedente la data della votazione.

L'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, ha previsto che in occasione delle elezioni amministrative della primavera 2012 i termini per la presentazione delle candidature decorrono dalle ore 8.00 del 34° giorno alle ore 12.00 del 33° giorno antecedenti la data della votazione. In questo modo, il periodo utile per la presentazione delle candidature è stato anticipato rispetto ai termini ordinari (30° e 29° giorno antecedenti la data della votazione) previsti dal d.P.R. 570/1960.

La disposizione di cui al citato articolo 1 trova applicazione limitatamente alle elezioni amministrative 2012 ed è motivata dalla volontà di evitare che l'esame delle candidature venga a coincidere con i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, circostanza che, essendo stata fissata la data della votazione per il 6 maggio, si verificherebbe qualora le candidature fossero presentate nei termini previsti dal d.P.R. 570/1960.

La violazione del termine in questione implica l'esclusione della lista, a meno che il ritardo non sia addebitabile a fattori oggettivi ed estranei alla sfera di controllo dei presentatori, nel qual caso lo scostamento nell'orario di presentazione della lista non è causa idonea a giustificare l'esclusione.

Compiti della segreteria del comune

Per ogni lista depositata, il segretario comunale rilascia una ricevuta nella quale sono indicati il giorno e l'ora del deposito e l'elenco di tutti gli atti depositati.³⁷ La ricevuta è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso in relazione alle operazioni che vi vengono attestate (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 29 ottobre 2009, n. 712).

Il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le dichiarazioni di presentazione delle candidature e i relativi allegati, anche quando ritiene che la documentazione sia irregolare, incompleta o presentata oltre il termine. Deve, tuttavia, indicare le irregolarità riscontrate.

In caso di presentazione tardiva fa fede l'ora indicata dal segretario nella ricevuta rilasciata ai presentatori. Il segretario prende nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati ovvero dei delegati, per consentire alla Commissione elettorale circondariale di comunicare i propri provvedimenti.

Entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, la lista è trasmessa alla Commissione elettorale circondariale.

I compiti che le norme elettorali attribuiscono al segretario sono svolti, in caso di vacanza, assenza o impedimento dello stesso, dal soggetto titolato a svolgere le funzioni vicarie. Il Ministero dell'interno ha in più occasioni precisato che, allorché più comuni usufruiscano, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale, stante l'obiettivo impossibilità di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente, il segretario comunale potrà delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del comune, previo assenso del sindaco e comunicazione alla Prefettura. Al di fuori delle richiamate ipotesi, pertanto, è da ritenersi che tale adempimento non possa essere delegato dal segretario ad un funzionario comunale (Cfr. Prefettura di Milano, Circolare 19 aprile 2006, prot. n. 142/2006).

L'esame e l'ammissione delle candidature

Organo competente e termini

Commissione elettorale circondariale

Organo competente all'esame e all'ammissione delle candidature è la Commissione elettorale circondariale, nominata con decreto del presidente della Corte d'appello e costituita in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario. La Commissione è composta da quattro componenti effettivi e quattro supplenti, di cui uno nominato dal Prefetto e tre eletti dal consiglio provinciale.³⁸ Al fine di assicurare il quorum necessario al funzionamento delle commissioni, il Prefetto può designare al Presidente della Corte d'appello funzionari statali da nominare quali componenti aggiunti, che partecipano ai lavori delle commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti.³⁹

Nei circondari con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono istituite le **Sottocommissioni elettorali circondariali** alle quali, in quanto articolazioni organizzative delle Commissioni, possono essere attribuite le medesime competenze che la legge espressamente affida alle Commissioni, comprese quelle relative all'esame e ammissione delle candidature nelle elezioni comunali (Consiglio di Stato, V Sezione, 17 luglio 2000, n. 3923).

Nonostante la legge non la preveda espressamente come causa di incompatibilità, si ritiene che sussista l'obbligo di astensione per il componente della Commissione che deve valutare l'ammissibilità della lista che lui stesso ha sottoscritto.

Secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732 e Tar Abruzzo, 5 novembre 1993, n. 537), l'obbligo di astensione opera non solo quando il componente deve valutare l'ammissibilità della lista sottoscritta, ma anche quando è chiamato a valutare l'ammissibilità di una lista "concorrente".

Termini

Le operazioni di esame e ammissione delle candidature devono essere ultimate improrogabilmente **entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione**.⁴⁰ Al fine di assicurare il rispetto di tale termine, è opportuno che la Commissione adotti le proprie determinazioni mano a mano che le candidature vengono trasmesse da parte del comune.

Operazioni della Commissione elettorale circondariale

Per decidere in ordine all'ammissione o all'esclusione delle candidature la Commissione elettorale circondariale compie le seguenti operazioni: ⁴¹

Controllo della data e dell'ora di presentazione

La Commissione controlla che la presentazione delle candidature sia avvenuta entro il termine previsto ossia entro le ore 12.00 del 33° giorno precedente la data della votazione. Se le candidature sono state presentate oltre tale termine, le dichiara non valide escludendole quindi dalla consultazione elettorale.

Il superamento del termine per alcuni minuti, dovuto ad oggettive circostanze di fatto (ad esempio, il ritardo nella consegna da parte del comune dei certificati elettorali a causa del malfunzionamento dei macchinari, oppure il ritardo nella consegna della documentazione nelle mani del segretario causato da sovraffollamento nella sala) non costituisce motivo sufficiente per l'esclusione della lista (Consiglio di Stato, V Sezione, 12 aprile 2001, n. 2297).

Controllo della dichiarazione di presentazione

La Commissione controlla che la dichiarazione di presentazione delle candidature riporti, nell'atto principale e negli atti separati, il contrassegno della lista, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere, nonché dei sottoscrittori.

La dichiarazione di presentazione delle candidature priva degli elementi essenziali viene dichiarata non valida ed esclusa quindi dalla consultazione elettorale.

La necessità che i modelli utilizzati per la presentazione delle candidature riportino gli elementi essenziali sopra indicati risponde all'esigenza sostanziale di garantire che le candidature siano state formate prima della raccolta delle firme e siano quindi conosciute dai sottoscrittori nel momento in cui l'atto di presentazione viene firmato. In questo senso, ad esempio, è stata ritenuta legittima la decisione di esclusione di una lista di candidati il cui numero di sottoscrittori era risultato inferiore a quello prescritto, in quanto diciotto firme erano state apposte su di un modulo non recante né il contrassegno della lista, né il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita di tutti i candidati (Tar Friuli Venezia Giulia, 23 luglio 2002, n. 582).

Controllo delle firme dei sottoscrittori e dei certificati elettorali

La Commissione controlla:

- 1) il numero delle firme contenute nell'atto principale e negli atti separati;
- 2) che le firme siano regolarmente autenticate;
- 3) che siano stati presentati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune.

La Commissione depenna i sottoscrittori la cui firma non è stata regolarmente autenticata e quelli per i quali non risulta documentato il requisito di elettore del comune. Nel caso in cui lo stesso soggetto abbia sottoscritto la dichiarazione di presentazione di più liste, la Commissione ritiene valida solo la sottoscrizione per la lista presentata per prima (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 16 dicembre 1993, n. 605).

La lista viene esclusa se, compiute tali verifiche, risulta presentata da un numero di elettori inferiore al minimo prescritto dalla legge. La lista inoltre viene esclusa anche quando il numero dei sottoscrittori risulta superiore al limite massimo prescritto.

Per quanto riguarda i certificati elettorali dei sottoscrittori, va precisato che la presentazione degli stessi oltre il termine prescritto, quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore o fatto di terzi (ad esempio, ritardata consegna dei certificati da parte del comune), non può portare all'automatica esclusione della lista (Consiglio di Stato, V Sezione, 24 febbraio 1999, n. 209; Consiglio di Stato, V Sezione, 28 aprile 1999, n. 505). Si consideri, inoltre, che i certificati dei sottoscrittori possono essere consegnati al segretario comunale anche oltre il termine ultimo di presentazione e fino al momento della trasmissione degli atti alla Commissione elettorale circondariale, oppure essere consegnati direttamente alla Commissione o, infine, con riferimento ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, essere acquisiti da parte della Commissione stessa entro un termine prefissato (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 novembre 1999, n. 23; circolare del Ministero dell'interno 28 marzo 2003, n. 22).

Esame della lista e dei singoli candidati

La Commissione effettua i seguenti controlli:

- 1) **numero dei candidati**
 accerta che la lista abbia un numero di candidati non inferiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere.
 Se i candidati sono in numero inferiore ai due terzi, la lista viene esclusa.
 Se la lista contiene un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere, la Commissione la riduce a tale limite cancellando gli ultimi nominativi;
- 2) **dichiarazioni di accettazione delle candidature**
 verifica se i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura, contenente l'esplicita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000.
 Nella dichiarazione di accettazione, i candidati alla carica di sindaco devono inoltre aver dichiarato di non aver accettato analoga candidatura in altro comune, mentre i candidati al consiglio comunale devono aver dichiarato di non essere candidati in altra lista per lo stesso comune o in più di due comuni o di non essere già consiglieri in carica in altro comune.

I candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dal citato articolo 58 del decreto legislativo 267/2000, o per i quali manchi o sia incompleta la prescritta dichiarazione di accettazione, vengono cancellati dalla lista.

La Commissione verifica inoltre la dichiarazione resa dal candidato alla carica di sindaco circa il mancato superamento del numero massimo di mandati previsto dalla legge.

La dichiarazione di non aver superato il numero massimo di mandati previsto dalla legge, al pari di quella relativa alla inesistenza di cause ostative ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000, costituisce una causa di incandidabilità che si realizza sin dalla presentazione della candidatura (Consiglio di Stato, VI Sezione, 9 giugno 2008, n. 2765, Cassazione, I Sezione, 12 febbraio 2008, n. 3383).

Infine, è opportuno che la Commissione accerti che le generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione corrispondano a quelle contenute nelle dichiarazioni di presentazione della lista, disponendo gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede;

3) **dichiarazioni di collegamento**

verifica l'esistenza della reciproca dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di sindaco e dei delegati delle liste collegate. La mancanza anche di una sola di tali dichiarazioni comporta la riconsiderazione della lista e, nel caso di collegamento di un candidato sindaco solo con quella lista, anche della candidatura alla carica di sindaco;

4) **certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali**

verifica se sono stati presentati, per tutti i candidati, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. I candidati per i quali manchi il relativo certificato sono cancellati dalla lista;

Per i cittadini dell'Unione europea candidati alla carica di consigliere comunale, la Commissione verifica che sia stato presentato il certificato di iscrizione nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza o l'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione e, l'altra documentazione richiesta, così come previsto dagli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 197/1996.

5) **confronto dei nomi dei candidati delle varie liste**

confronta i nomi dei candidati delle varie liste al fine di cancellare i candidati compresi in altra lista già presentata.

Effettuati tali controlli, può verificarsi che la lista venga esclusa, oltre che nei casi di cui ai numeri 1 e 3, anche quando, per effetto delle cancellazioni di cui ai numeri 2, 4 e 5, il numero dei candidati risulti inferiore a quello minimo prescritto.

Esame dei contrassegni

La Commissione ricusa i contrassegni:

- 1) identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con il contrassegno di altra lista già presentata nella medesima consultazione. Nel valutare la confondibilità del contrassegno, la Commissione deve tenere conto della normale diligenza dell'elettore medio (Consiglio di Stato, V Sezione, 28 marzo 1999, n. 344 e Tar Veneto, I Sezione, 2 dicembre 2002, n. 6463). Nel caso di contrassegni che comprendono elementi tipici dei simboli di determinate formazioni politiche, la Commissione, nel valutare la confondibilità tra segni distintivi simili, deve operare in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici essenziali (Tar Veneto, I Sezione, 16 gennaio 2002, n. 75);
- 2) che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o in Consiglio regionale, se presentati da persone non autorizzate con apposita attestazione;
- 3) che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.

Decisioni finali e operazioni di sorteggio

Riunioni della Commissione elettorale circondariale

La Commissione adotta le proprie decisioni entro il giorno successivo a quello della scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature. Le decisioni di esclusione di una lista o di un candidato sono comunicate ai delegati di lista.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la Commissione, in caso di ricasazione del contrassegno, assegna un termine non superiore a 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno e si riunisce quindi nuovamente entro il 30° giorno antecedente la data della votazione per decidere in proposito.⁴² Se il nuovo contrassegno non viene presentato, o se non risponde alle condizioni previste dalla legge, o se non viene presentata l'autorizzazione all'utilizzo del simbolo, la lista viene esclusa.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la Commissione si riunisce entro il 30° giorno, oltre che per ammettere nuovi contrassegni, anche per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate e ammettere nuovi documenti.⁴³

La Commissione elettorale circondariale può esercitare poteri di autotutela, rettificando i propri atti illegittimi di esclusione delle liste, fino al momento della pubblicazione del manifesto delle candidature, momento che segna l'inizio della successiva fase del procedimento elettorale (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 marzo 2004, n. 1432).

Operazioni di sorteggio

Dopo essersi pronunciata definitivamente sull'ammissione di tutte le liste presentate nel comune, la Commissione effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di sindaco e alle liste ammesse.⁴⁴

La Commissione innanzi tutto sorteggia i candidati alla carica di sindaco. Successivamente, qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a una sola lista, la stessa segue l'ordine progressivo già assegnato al candidato; nel caso invece in cui il candidato alla carica di sindaco sia collegato a più liste, a ciascuna lista viene assegnato il numero d'ordine progressivo risultante da un ulteriore sorteggio disposto all'interno del gruppo di liste.

Sulle schede di votazione e sul manifesto delle candidature i nominativi dei candidati alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine del sorteggio, con a fianco i contrassegni delle liste, riprodotti secondo l'ordine del relativo sorteggio.

Adempimenti finali

Dopo aver compiuto le operazioni sopra descritte, la Commissione trasmette al sindaco:⁴⁵

- 1) le proprie decisioni, mano a mano che sono adottate, relative all'ammissione delle singole candidature nonché l'esito del sorteggio, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale;
- 2) i contrassegni delle liste;
- 3) entro il giovedì antecedente il giorno della votazione, l'elenco dei delegati di ciascuna lista.

Infine, la Commissione trasmette al Servizio elettorale della Regione,⁴⁵ per la stampa delle schede di votazione, i contrassegni nonché il verbale di ammissione delle liste e il verbale relativo al sorteggio.

Adempimenti in caso di ballottaggio

I candidati ammessi al ballottaggio possono dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno. Le nuove dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate, comprese quelle già collegate al primo turno. Le nuove dichiarazioni di collegamento sono presentate, entro la domenica successiva alla prima votazione, presso la segreteria del comune che a tal fine osserva il normale orario di apertura anche nelle giornate di sabato e domenica.

Scaduto il termine di cui sopra, il segretario comunale comunica alla Commissione elettorale circondariale le dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste eventualmente presentate. La Commissione verifica la regolarità della nuova documentazione ed effettua il sorteggio dei nominativi dei due candidati ammessi al ballottaggio, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. L'ordine dei contrassegni da riportare sul manifesto delle candidature e sulla scheda elettorale è quello risultante dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno.

Infine, la Commissione comunica le candidature ammesse al ballottaggio e le liste collegate, seguendo il rispettivo ordine risultante dal sorteggio, al sindaco, per la stampa del manifesto, e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione.

Impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste e di candidati

Le novità introdotte dal codice del processo amministrativo

Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, c.d. Codice del Processo amministrativo, ha introdotto importanti novità in tema di impugnazione dei provvedimenti relativi al procedimento elettorale preparatorio.⁴⁶

In applicazione delle nuove disposizioni, il provvedimento con il quale la Commissione elettorale circondariale, in sede di esame delle candidature, esclude una lista o un candidato è immediatamente impugnabile davanti al Tribunale amministrativo regionale.

Competenti a proporre il ricorso sono esclusivamente i delegati della lista oggetto del provvedimento di esclusione.

Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione, che può avvenire anche mediante affissione, o dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. Per il deposito del ricorso si tenga conto anche degli orari di apertura delle segreterie del T.A.R. e del Consiglio di Stato, come disciplinati dall'articolo 4 dell'allegato 2 del decreto legislativo 104/2010.

Per il ricorso non è necessario il patrocinio di un avvocato.

Gli atti processuali sono redatti in carta libera e sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.

Al di fuori dei provvedimenti di esclusione di liste o candidati, ogni altro provvedimento relativo al procedimento elettorale anche preparatorio è impugnabile soltanto a conclusione del procedimento, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

Il ricorso contro l'esclusione di una lista o di un candidato deve essere, a pena di decadenza:

- notificato mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, alla Commissione elettorale circondariale, alla Prefettura [si ritiene, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 gennaio 1987, n. 5 e dell'art. 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, che la notifica del ricorso debba essere effettuata, con le stesse modalità, anche nei confronti dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali] e, possibilmente, agli eventuali controinteressati. In ogni caso, la Commissione rende pubblico il ricorso mediante affissione di una copia integrale dello stesso in appositi spazi accessibili al pubblico; tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti i controinteressati. La notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso dell'affissione;
- depositato presso la segreteria del T.A.R., che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio e senza avvisi, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso presso la segreteria del T.A.R.. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza, con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La sentenza non appellata è comunicata dalla segreteria del T.A.R. alla Commissione elettorale circondariale che ha emanato l'atto impugnato.

L'eventuale ricorso in appello può essere presentato al Consiglio di Stato nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni previste per il giudizio davanti al T.A.R..

Note

- ¹ Articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- ² Articolo 58 del decreto legislativo 267/2000.
- ³ Articoli 60 e 61 del decreto legislativo 267/2000. Per i militari si veda l'art. 1487 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare".
- ⁴ Articolo 56 del decreto legislativo 267/2000.
- ⁵ Articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 13.
- ⁶ Articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.
- ⁷ Articolo 57 del decreto legislativo 267/2000.
- ⁸ Articolo 63 del decreto legislativo 267/2000; articolo 1, commi 40 e 41, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
- ⁹ Articolo 3-bis, comma 3 e articolo 6, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14.
- ¹⁰ Articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
- ¹¹ Articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 marzo 2001, n. 9.
- ¹² Articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ¹³ Articolo 3-bis, comma 2, della legge regionale 14/1995.
- ¹⁴ Articolo 129, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- ¹⁵ Articolo 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53.
- ¹⁶ Articolo 33, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ¹⁷ Articolo 28, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ¹⁸ Articolo 93, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ¹⁹ Articolo 14, comma 3, della legge 53/1990.
- ²⁰ Articolo 54, comma 8, del decreto legislativo 267/2000.
- ²¹ Articolo 28, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ²² Articolo 3-bis, comma 2, della legge regionale 14/1995.
- ²³ Articolo 3, comma 3, della legge 81/1993.
- ²⁴ Articoli 56 e 60, del decreto legislativo 267/2000.
- ²⁵ Articolo 1, della legge regionale 13/1999.
- ²⁶ Articoli 28, decimo comma, e 32, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ²⁷ Articolo 87-bis del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ²⁸ Articoli 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ²⁹ Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.
- ³⁰ Articolo 3, comma 5, della legge 81/1993.
- ³¹ Articolo 30 della legge 81/1993.
- ³² Articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
- ³³ Articolo 14, comma 1, della legge 53/1990.
- ³⁴ Articolo 4 bis della legge regionale 9/2001.
- ³⁵ Articolo 1, comma 1, lettera i, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- ³⁶ Articoli 28 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ³⁷ Articolo 28, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.

- ³⁸ Articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
- ³⁹ Articolo 1 del decreto legge 11 aprile 2011, n. 37.
- ⁴⁰ Articolo 30, primo comma e 33, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ⁴¹ Articoli 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ⁴² Articolo 30, primo comma, lettera b, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ⁴³ Articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ⁴⁴ Articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993, applicabile anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge regionale 14/1995.
- ⁴⁵ Articoli 31 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ⁴⁶ Articoli 23, 127 e 129 dell'allegato 1e articolo 4 dell'allegato 2 del decreto legislativo 104/2010.

Allegato A

Prospetto per la formazione delle candidature nei singoli comuni

PROVINCIA DI TRIESTE

COMUNE	ABITANTI	NUMERO CONSIGLIERI	NUMERO CANDIDATI PER LISTA		NUMERO SOTTOSCRITTORI	
			MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
DUINO AURISINA	8765	16	11	16	60	120

PROVINCIA DI GORIZIA

COMUNE	ABITANTI	NUMERO CONSIGLIERI	NUMERO CANDIDATI PER LISTA		NUMERO SOTTOSCRITTORI	
			MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
CORMONS	7449	16	11	16	60	120
GORIZIA	35667	40	27	40	175	350
SAGRADO	2087	12	8	12	30	60
SAN CANZIAN D'ISONZO	5808	16	11	16	60	120

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE	ABITANTI	NUMERO CONSIGLIERI	NUMERO CANDIDATI PER LISTA		NUMERO SOTTOSCRITTORI	
			MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
ARTA TERME	2234	12	8	12	30	60
BORDANO	786	12	8	12	10	20
BUJA	6674	16	11	16	60	120
CERVIGNANO DEL FRIULI	12421	20	13	20	100	200
LIGNANO SABBIAADORO	5983	16	11	16	60	120
MANZANO	6827	16	11	16	60	120
MONTENARS	536	12	8	12	10	20
POCENIA	2577	12	8	12	30	60
PREONE	294	12	8	12	10	20
SAVOGNA	659	12	8	12	10	20
SUTRIO	1392	12	8	12	25	50
TARVISIO	5071	16	11	16	60	120
TRICESIMO	7305	16	11	16	60	120

PROVINCIA DI PORDENONE

COMUNE	ABITANTI	NUMERO CONSIGLIERI	NUMERO CANDIDATI PER LISTA		NUMERO SOTTOSCRITTORI	
			MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
AVIANO	8225	16	11	16	60	120
AZZANO DECIMO	12880	20	13	20	100	200
CASARSA DELLA DELIZIA	8135	16	11	16	60	120
CIMOLAIS	465	12	8	12	10	20
CLAUZETTO	419	12	8	12	10	20
MANIAGO	11708	20	13	20	100	200
PRATA DI PORDENONE	6964	16	11	16	60	120
VITO D'ASIO	892	12	8	12	10	20

Allegato B

Avvertenza: i testi normativi qui pubblicati sono stati redatti al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative. Restano invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti legislativi.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(Omissis) (...)

TITOLO III

Organi

(Omissis) (...)

Capo II

Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

ART. 55

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

ART. 56

Requisiti della candidatura

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

ART. 57

Obbligo di opzione

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

ART. 58

Cause ostative alla candidatura

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, [primo comma] ¹ (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; *
- c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

* Lettera modificata dall'art. 7, c. 1, lett. a), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 23.5.2007, n. 171, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, c. 1, lett. a), del decreto legge 29.3.2004, n. 80, convertito dalla l. 28.5.2004, n. 140, che aveva aggiunto le parole "primo comma".

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

(Omissis) (...)

ART. 60

Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

* Numero sostituito dall'art. 4, c. 1, della l. 6.7.2002, n. 137

- 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;*
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) [nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;]^{2 †}
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti³ delle strutture convenzionate per i con-

† Numero abrogato dall'art. 2268, c. 1, n. 980, del d.lgs. 15.3.2010, n. 66

² La relativa disciplina è ora contenuta nell'art. 1487 del d.lgs. 66/2010:
 "1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato.
 2. La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
 3. Si applica, per quanto non previsto, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con lo stato di militare."

³ La Corte costituzionale, con sentenza 6 febbraio 2009, n. 27 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, numero 9), nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

sigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;

- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia; *
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

* Numero modificato dall'art. 14-decies, c. 1, lett. a), del d.l. 30.6.2005, n. 115, convertito dalla l. 17.8.2005, n. 168

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), [3)⁴ †, 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

† Parola abrogata dall'art. 2268, c. 1, n. 980, del d.lgs. 15.3.2010, n. 66

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

⁴ Per la relativa disciplina si veda la nota n. 2.

ART. 61

Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente della provincia *

* Rubrica sostituita dall'art. 7, c. 1, lett. b-bis), n. 1), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

† Numero modificato dall'art. 7, c. 1, lett. b-bis), n. 2), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

‡ Comma aggiunto dall'art. 7, c. 1, lett. b-bis), n. 3), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

(Omissis)

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:
 - 1) il ministro di un culto;
 - 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale ⁵. †
- 1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore. ‡
- (...)

ART. 63

Incompatibilità

** Numero modificato dall'art. 14-decies, c. 1, lett. b), del d.l. 115/2005, convertito dalla l. 168/2005

†† Numero modificato dall'art. 3 ter, c. 1, del d.l. 22.2.2002, n. 13, convertito dalla l. 24.4.2002, n. 75

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale ⁶:
 - 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; **
 - 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;
 - 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
 - 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a

⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 23-31.10.2000, n. 450, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 2) del c. 1 dell'art. 61 nel testo in vigore precedentemente alla modifica.

⁶ Si veda anche l'art. 1, cc. 40-42, della l.r. 11.12.2003, n. 21.

sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; ^{††}

- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
 - 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
 3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

(...)

(Omissis)

ART. 65

Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale

1. [Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.] ⁷
2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

ART. 66

Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

⁷ Comma che non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia, in quanto le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere regionale sono dettate dall'art. 15 della l.cost. 31.1.1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) e dalla l.r. 29.7.2004, n. 21.

ART. 67

Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

(Omissis) (...)

Legge regionale 10 maggio 1999, n. 13

Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.

ART. 1

(Durata del mandato degli organi elettivi di Comuni e Province. Limitazione dei mandati)

(...)

(Omissis)

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco e di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

2 bis. Nei Comuni aventi popolazione sino a 5.000 abitanti, sono consentiti al Sindaco tre mandati consecutivi e un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49).[†]

[†] Comma aggiunto dall'art. 1, c. 1, della l.r. 11.12.2003, n. 21

(...)

(Omissis)

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21

Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali.

ART. 1

(Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali)

(Omissis) (...)

40. Salvo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, la carica di Sindaco e di Assessore comunale è incompatibile con quella di Presidente e Assessore di Provincia, nonché con quella di Presidente del Consiglio provinciale.

41. L'ufficio di Sindaco e di Presidente della Provincia, di Assessore comunale e provinciale, di consigliere comunale e provinciale è incompatibile con il ruolo di amministratore di enti, società e consorzi nei quali gli enti locali di appartenenza abbiano una partecipazione di controllo o comunque superiore al 10 per cento, o di società collegate con i predetti enti, società o consorzi, salvo che ciò non sia obbligatoriamente previsto per legge.

(Omissis) (...)

Allegato C

Elenco dei documenti per la presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature si effettua mediante la consegna presso la segreteria del comune dei seguenti documenti:

1. **dichiarazione di presentazione** delle candidature (Modello n. 1) contenente:
 - a) la riproduzione del contrassegno della lista;
 - b) il nome, il cognome, l'eventuale soprannome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale;
 - c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori;
 - d) la formula di autenticazione delle firme dei sottoscrittori;
 - e) l'indicazione dei delegati della lista;
2. **certificati** attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune;
3. **dichiarazione** (Modello n. 2), firmata ed autenticata, nella quale il candidato alla carica di sindaco dichiara:
 - a) di accettare la candidatura;
 - b) il collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale;
 - c) di non avere accettato la candidatura a sindaco in altro comune e di non ricoprire già la carica di sindaco in altro comune;
 - d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000;
 - e) di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti dalla legge;
4. **dichiarazioni** (Modello n. 3), firmate ed autenticate, nelle quali i candidati alla carica di consigliere comunale dichiarano:
 - a) di accettare la candidatura;
 - b) di non avere accettato la candidatura in altre liste dello stesso comune e di non ricoprire la carica di consigliere comunale in altro comune;
 - c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000;
5. **certificati** attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
6. **dichiarazione** (Modello n. 4), firmata ed autenticata, dei delegati di lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
7. **contrassegno** della lista;
8. eventuale **dichiarazione** (Modello n. 5) attestante che le liste sono presentate in nome e per conto di partiti o gruppi politici;
9. **programma amministrativo**;
10. eventuale **bilancio preventivo di spesa** (comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti – art. 30, comma 2, legge 81/1993).

Elenco dei documenti per il turno di ballottaggio nel caso di ulteriori collegamenti

1. **dichiarazione** (Modello n. 8), firmata e autenticata, del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio relativa ad ulteriori collegamenti;
2. **dichiarazione** (Modello n. 9), firmata e autenticata, dei delegati di lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio;
3. **dichiarazione** (Modello n. 10), firmata e autenticata, dei delegati di lista relativa all'accettazione dell'ulteriore collegamento dichiarato dal candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio.

Allegato D

Modelli

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale <i>Atto principale</i>	1
Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale <i>Atto separato</i>	1 - b i s
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco	2
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale	3
Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco	4
Modello di dichiarazione attestante che le liste sono presentate in nome e per conto di partiti o gruppi politici Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo, o nel Consiglio regionale ovvero che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali	5
Modello di ricevuta di deposito di una dichiarazione di presentazione delle candidature	6
Modello di designazione dei rappresentanti di lista	7
Modello di dichiarazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio	8
Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio	9
Modello di dichiarazione dei delegati di lista di accettazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio	1 0

Allegato 1

pagina 1 di 4

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale — Atto principale



I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune di,
dichiarano di presentare
 per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di,
 che avrà luogo¹, candidato alla carica di sindaco il sig.
 nato a il,
 nonché una lista di numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

	Nome	Cognome ²	Luogo e data di nascita
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

La lista è contraddistinta dal seguente contrassegno:

I delegati della lista sono³:

il sig. nato a
 il e domiciliato in
 (telefono e-mail),
 ed il sig. nato a
 il e domiciliato in
 (telefono e-mail).

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Per i candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, può essere indicato anche l'eventuale soprannome. Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

³ Specificare, eventualmente, la qualità di delegato effettivo o supplente.

Allegato 1

pagina 2 di 4

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) –

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono

....., ¹ con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse con il procedimento elettorale e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del d.lgs. 196/2003.

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura. ²

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Modalità di identificazione ³				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				

¹ Indicare la denominazione del partito o del gruppo politico oppure il/i nome/i della/e persona/e che promuove/ono la sottoscrizione.

² Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 Euro a 1.000 Euro (art. 93, comma 2, del d.P.R. 570/1960).

³ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 1

pagina 3 di 4

Segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Modalità di identificazione ¹				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di,
 certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me
 identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

....., il 20.....



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ²

¹ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.
² L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della l.r. 9/2001).

Allegato 1

pagina 4 di 4

Deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature

In data odierna il sottoscritto deposita la dichiarazione di presentazione delle candidature della lista contraddistinta dal seguente contrassegno:

..... ,
sottoscritta da numero elettori, come risulta dalle firme autenticate contenute in questo foglio ed in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate nel quarto comma dell'articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, e corredata dai seguenti documenti:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune;
- b) dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di sindaco di accettazione della candidatura e di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni:.....
..... ;
- c) numero dichiarazioni, firmate ed autenticate, di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale;
- d) numero certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- e) dichiarazione, firmata ed autenticata, dei delegati della presente lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
- f) contrassegno di lista in triplice esemplare;
- g) dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti dagli stessi appositamente incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso ¹;
- h) programma amministrativo;
- i) bilancio preventivo di spesa ².

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, viene eletto domicilio presso il sig.
dimorante in ,
(telefono e-mail).

....., il 20..... ³

.....
(Firma del depositante)

¹ Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o nel Consiglio regionale ovvero che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali (art. 2 del d.P.R. 132/1993).

² Solo per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (art. 30, comma 2, legge 25 marzo 1993, n. 81).

³ Indicare la data del deposito presso la segreteria del comune.

Allegato 1-bis

pagina 1 di 4

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco
e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale — *Atto separato*



ELENCO n. dei sottoscrittori della lista contraddistinta dal seguente contrassegno:

per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di
che avrà luogo¹.

La lista è collegata con il candidato alla carica di sindaco sig.
nato a il
ed è composta di numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

	Nome	Cognome ²	Luogo e data di nascita
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Per i candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, può essere indicato anche l'eventuale soprannome. Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

Allegato 1-bis

pagina 2 di 4

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) –

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono

....., ¹ con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse con il procedimento elettorale e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del d. lgs. 196/2003.

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura. ²

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Modalità di identificazione ³				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				

¹ Indicare la denominazione del partito o del gruppo politico oppure il/i nome/i della/e persona/e che promuove/ono la sottoscrizione.

² Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 Euro a 1.000 Euro (art. 93, comma 2, del d.P.R. 570/1960).

³ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 1-bis

pagina 4 di 4

Segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Modalità di identificazione ¹				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di,
 certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me
 identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

....., il 20.....



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ²

¹

Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

²

L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della legge regionale 9/2001).

Allegato 2

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco

Il sottoscritto nato a
 il dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di
 per l'elezione che avrà luogo ¹.

Dichiara, inoltre, che la propria candidatura è collegata alla/e seguente/i lista/e ²:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Il sottoscritto dichiara, infine, di non essersi presentato candidato in altro comune, di non ricoprire già la carica di sindaco in altro comune, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti dalla legge.

....., il 20.....

.....
 (Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto
, con qualifica di,
 certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig.,
 da me identificato ³.

....., il 20.....



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁴

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare in modo sintetico il contrassegno.

³ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

⁴ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della l.r. 9/2001).

Allegato 3

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale

Il sottoscritto nato a
il dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista contraddistinta dal
seguente contrassegno:

per l'elezione di n. consiglieri del Comune di
che avrà luogo¹.

Il sottoscritto dichiara, infine, di non aver accettato la candidatura in altre liste dello stesso comune, di non essersi
presentato candidato in altri comuni, oltre che in quello di²,
di non essere già consigliere in altro comune e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative
dall'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

....., il 20.....

.....
(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto
....., con qualifica di
certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig.
da me identificato³.

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione⁴

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Nel caso in cui l'interessato si sia presentato quale candidato anche in un altro comune e le elezioni in entrambi gli enti si svolgano nello stesso giorno (art. 56, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

³ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

⁴ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della l.r. 9/2001).

Allegato 4

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco

I sottoscritti:

sig. nato a
 il e domiciliato a ,
 e sig. nato a
 il e domiciliato a ,
 delegati della lista contraddistinta dal seguente contrassegno:

dichiarano che, in occasione dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di
 che avrà luogo ¹,
 la lista dagli stessi rappresentata è collegata alla candidatura alla carica di sindaco del sig.
 nato a il
 , il 20.....

(Firme)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto
 , con qualifica di ,
 certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg.
 ,
 da me identificati ².
 , il 20.....



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ³

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della l.r. 9/2001).

Allegato 5

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione attestante che le liste sono presentate in nome e per conto di partiti o gruppi politici

Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo, o nel Consiglio regionale ovvero che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

Il sottoscritto

nato a il

in qualità di:

a) presidente nazionale, segretario nazionale, [barrare l'opzione che interessa]

oppure

b) presidente regionale, segretario regionale, presidente provinciale, segretario provinciale [barrare l'opzione che interessa], munito di attestazione da parte del presidente/segretario nazionale

oppure

c) munito di mandato autentificato da notaio conferito dal presidente nazionale, segretario nazionale, presidente regionale, segretario regionale, presidente provinciale, segretario provinciale [barrare l'opzione che interessa] del partito o gruppo politico,

dichiara

che, in occasione dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di

..... che avrà luogo¹

la lista contraddistinta dal seguente contrassegno:

è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico

....., il 20.....

(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto

....., con qualifica di

certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig.

da me identificato²



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione³

....., il 20.....

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della l.r. 9/2001).

Allegato 6

Pagina 1 di 1

Modello di ricevuta di deposito di una dichiarazione di presentazione delle candidature

Comune di

Il sottoscritto, segretario comunale, dichiara di avere ricevuto, oggi, alle ore
dal signor una dichiarazione di presentazione
delle candidature con l'indicazione del sig.
quale candidato alla carica di sindaco, nonché di una lista di candidati contraddistinta dal seguente contrassegno
.....,
per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di
che avrà luogo ¹.

La dichiarazione contiene inoltre l'indicazione dei due delegati della lista.

Allegati alla dichiarazione sono stati presentati:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune;
- b) dichiarazione, firmata ed autenticata, del candidato alla carica di sindaco di accettazione della candidatura e di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni:
..... ;
- c) numero dichiarazioni, firmate ed autenticate, di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale;
- d) numero certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- e) dichiarazione, firmata ed autenticata, dei delegati della presente lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
- f) contrassegno di lista in triplice esemplare;
- g) dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti dagli stessi appositamente incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso ²;
- h) programma amministrativo;
- i) bilancio preventivo di spesa ³.

....., il 20.....

.....
(Firma)

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo, o nel Consiglio regionale ovvero che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali (art. 2 del d.P.R. 132/1993).

³ Solo per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (art. 30, comma 2, legge 25 marzo 1993, n. 81).

Allegato 7

pagina 1 di 1

Modello di designazione dei rappresentanti di lista

I sottoscritti:

sig. nato a
 il e domiciliato a
 e sig. nato a
 il e domiciliato a
 delegati della lista contraddistinta dal seguente contrassegno:

in occasione dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di
 che avrà luogo¹, designano quali rappresentanti della lista presso la Sezione elettorale n. :
 il sig. (rappresentante effettivo) nato a
 il e domiciliato in
 (telefono e-mail),
 e il sig. (rappresentante supplente) nato a
 il e domiciliato in
 (telefono e-mail).
, il 20.....

.....
 (Firma)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto
, con qualifica di
 certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg.
 da me identificati².
, il 20.....



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione³

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della l.r. 9/2001).

Allegato 8

Pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio

Il sottoscritto nato a
il dichiara che, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco del Comune di che avrà luogo, ¹ la propria candidatura alla carica di sindaco è collegata alla/e seguente/i lista/e, con la/e quale/i non era stato dichiarato alcun collegamento in occasione del primo turno: ²

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

....., il 20.....

.....
(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto , con qualifica di ,
certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. ,
da me identificato ³.

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁴

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare in modo sintetico il contrassegno.

³ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

⁴ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della l.r. 9/2001).

Allegato 9

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio

I sottoscritti:

sig. nato a

il e domiciliato a

e sig. nato a

il e domiciliato a

delegati della lista contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....

.....

dichiarano che, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco del Comune di

..... che avrà luogo¹,

la lista dagli stessi rappresentata è collegata alla candidatura alla carica di sindaco del sig.

..... nato a il

....., il 20.....

(Firme)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto

....., con qualifica di

certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg.

.....

da me identificati².

....., il 20.....



.....³
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della l.r. 9/2001).

Allegato 10

Pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione dei delegati di lista di accettazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio

I sottoscritti:

sig. nato a
 il e domiciliato a
 e sig. nato a
 il e domiciliato a
 delegati della lista contraddistinta dal seguente contrassegno:

già collegata al primo turno con il candidato alla carica di sindaco sig.
 dichiarano di accettare, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco del Comune di
 che avrà luogo¹,

l'ulteriore collegamento tra il candidato sindaco e la/e seguente/i lista/e²:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

....., il 20.....

(Firme)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto
, con qualifica di
 certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg.
 da me identificati³.

....., il 20.....



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione⁴

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare in modo sintetico il contrassegno.

³ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

⁴ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della l.r. 9/2001).

